

I giudici di legittimità condividono il principio di autonomia della responsabilità dell'ente

Condanna 231 a maglie larghe

L'assoluzione del legale non salva in automatico la società

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

L'assoluzione della persona fisica non mette al riparo la società da una condanna per responsabilità ex 231. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n. 24058 del 18 giugno scorso, con cui la Suprema Corte ha precisato che, anche nel caso in cui il legale rappresentante sia stato assolto, l'ente può comunque essere condannato. Infatti, all'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità della società per la sua commissione, poiché tale responsabilità, in presenza dell'interesse o vantaggio dell'ente, ai sensi dell'art. 8 dlgs 231/2001 deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato.

Il caso. Nell'ambito di un procedimento per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-quinquiesdecies dlgs 231/2001, il Tribunale di Salerno aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di circa un milione e mezzo di euro, considerata vantaggio economico ottenuto in conseguenza del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 dlgs 74/2000, commesso, secondo l'accusa, dal suo legale rappresentante in concorso con altre persone. Specificamente, l'illecito amministrativo era contestato alla società perché non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione idonei a prevenire la commissione del suddetto reato, incamerandone il relativo profitto. Ricorrendo per cassazione, la società aveva dedotto la violazione dell'art. 5, lett. a), dlgs 231/2001, che testualmente prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Si doleva in particolare che il Tribunale del riesame avesse ritenuto sussistente l'illecito pur in assenza di responsabilità a carico della legale rappresentante della società e in mancanza di una contestazione del

I principi	
Autonomia della responsabilità dell'ente	Come confermato da Cass. pen. n. 24058/2024, ai fini della condanna della società: <ul style="list-style-type: none"> il principio di autonomia della responsabilità dell'ente sancito dall'art. 8 dlgs 231/2001 si limita soltanto a prevedere l'insensibilità del processo contro la società alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all'estinzione del reato presupposto per causa diversa dall'amnistia; l'importante è che un reato tra quelli compresi nel catalogo dei reati presupposto sia stato accertato e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall'art. 5 dlgs 231/2001, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti
Assoluzione dell'imputato e responsabilità della società	Come altresì affermato da Cass. pen. n. 24058/2024: <ul style="list-style-type: none"> non sussiste contrasto tra giudicati tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell'ente di cui al dlgs 231/2001 e la sentenza di assoluzione dell'imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito; l'inconciliabilità dei giudicati discende solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell'ente, come previsto dall'art. 8 dlgs, sussiste pur se l'autore del reato non risulta identificato

pubblico ministero di concorso della medesima società con l'autore materiale del reato presupposto, ritenuto dal Tribunale, ma non dall'accusa, amministratore di fatto.

Il presupposto soggettivo della responsabilità 231. Dunque, nel pronunciarsi sul ricorso, la Suprema Corte ha ricordato che l'art. 5, comma 1, lett. a), dlgs 231/2001, imputa all'ente i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate dalle lettere a) e b) del primo comma, tra le quali quelle che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente stesso. La ricorrente ne traeva la conclusione che, sul piano della contestazione, il reato presupposto dovesse essere quantomeno formalmente attribuito anche al legale rappresentante, o al gestore di fatto, dell'ente, non potendo la società rispondere di reati che non sono contestati a nessuna delle persone indicate dall'art. 5. Al contrario, nel caso di specie, era stato escluso il coinvolgimento psicologico del legale rappresentante nel reato presupposto, la cui rubrica peraltro non attribuiva nemmeno al suo autore la qualità di gestore di fatto della società.

L'autonomia della responsabilità dell'ente. Il rilievo difensivo è stato ritenuto errato. La Cassazione ha infatti

richiamato l'art. 8 dlgs 231/2001, che dispone che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. Dunque, gli Ermellini hanno condiviso l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in virtù del principio di autonomia della responsabilità dell'ente sancito dall'art. 8 dlgs 231/2001, che si limita soltanto a prevedere l'insensibilità del processo contro la società alla mancata identificazione o alla non imputabilità della persona fisica e all'estinzione del reato presupposto per causa diversa dall'amnistia, l'importante è che un reato tra quelli compresi nel catalogo dei reati presupposto sia stato accertato e sia riferibile a uno dei soggetti indicati dall'art. 5 dlgs 231/2001, anche se poi manchi o sia insufficiente la prova della responsabilità individuale di uno di tali soggetti (così, in motivazione, Cass. Pen. Sez. U, n. 11170/2014). Solo l'insussistenza del fatto formalmente attribuito al legale rappresentante della società comporta il venir meno della responsabilità amministrativa di quest'ultima, non quando il fatto sia accertato nella sua dimensione storica.

La giurisprudenza sul

punto. La Suprema Corte ha riepilogato gli indirizzi giurisprudenziali consolidatisi sul punto. In primis, all'assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest'ultimo non consegue automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell'art. 8 dlgs 231/2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato (Cass. Pen., Sez. V, n. 20060/2013; Sez. IV, n. 31548/2023). Inoltre, l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, prevista dall'art. 8, deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto, tale autonomia operando anche nel campo processuale (Cass. Pen. Sez. IV, n. 38363/2018).

L'assoluzione dell'imputato e la condanna dell'en-

te. Ancora, la Cassazione ha chiarito che non sussiste contrasto tra giudicati tra la sentenza dichiarativa della responsabilità dell'ente di cui al dlgs 231/2001 e la sentenza di assoluzione dell'imputato del reato presupposto pronunciata in un diverso procedimento nel caso in cui, in quest'ultimo, sia stata accertata la ricorrenza del fatto illecito, discendendo l'inconciliabilità dei giudicati solo dalla negazione del fatto storico su cui essi si fondano e non anche dalla mancata individuazione del suo autore, posto che la responsabilità dell'ente, come previsto dall'art. 8 del decreto, sussiste pur se l'autore del reato non risulta identificato (Cass. Pen. Sez. IV, n. 10143/2023).

La decisione della Suprema Corte. Correttamente, dunque, era stata ritenuta la responsabilità della società per l'illecito amministrativo attribuito tenuto conto della oggettiva (e non contestata) sussistenza del reato presupposto e della sua formale imputazione a uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a), dlgs 231/2001 (nel caso di specie, il legale rappresentante), a prescindere dalle vicende relative all'accertamento della effettiva responsabilità di quest'ultima per il reato presupposto stesso. Ciò deciso, è stato ritenuto infondato anche il motivo con cui si contestava la sussistenza del cosiddetto periculum in mora, ovvero del pericolo-danno causato dal ritardo, tale da legittimare il sequestro. Gli Ermellini hanno infatti richiamato il principio secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Cass. pen., Sez. U, n. 36959/2021, che ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato). La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.